



Comune di Calcinaia
Provincia di Pisa

VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE



Allegato A1)

Dicembre 2012

CONTRIBUTI DEGLI ENTI

CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA

A. Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità. AREA DI COORDINAMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO Settore Pianificazione del territorio

Contributo A.1.

Città policentrica toscana e commercio. Si ritiene opportuno che la disciplina del P.S., ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del P.I.T. definisca i criteri necessari all'individuazione delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre nuove medie e grandi strutture di vendita in sede di R.U..

Risposta contributo A.1.

Si ritiene accoglibile il contributo inserendo all'articolo 14 delle N.T.A. del P.S. il seguente comma (ai fini dell'individuazione dei criteri richiamati):

"... In applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1 del P.I.T. e della L.R. 1/2005 nell'ambito del territorio comunale di Calcinaia, in considerazione degli elementi di quadro conoscitivo concernenti la verifica dei criteri riportati alle lettere a), b), e d) dello stesso comma 1, nel territorio comunale è ammessa la localizzazione di nuove ulteriori "medie e/o grandi strutture vendita".

L'eventuale localizzazione di nuove "Grandi strutture di vendita" è comunque subordinata a all'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 1/2005 e della L.R. 28/2005 e s.m.i. ...".

Contributo A.2.

Presenza industriale in Toscana. Si ritiene opportuno che la disciplina di P.S. relativa agli insediamenti ed alle aree produttive esistenti, agli ambiti per la gestione flessibile delle funzioni produttive, agli ambiti per l'incremento e lo sviluppo delle attività esclusivamente produttive, richiami le prescrizioni dell'articolo 19 del P.I.T.

Risposta contributo A.1.

Si ritiene accoglibile il contributo integrando l'articolo 19 comma 8 con la seguente dizione:

"... nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del P.I.T. (così come richiamate all'articolo 6 delle presenti norme) ...".

Contributo A.3.

Si ritiene opportuno che l'A.C. verifichi ed integri le norme tecniche in riferimento ai seguenti rilievi normativi:

- Negli ambiti individuati come "spazi aperti e aree agricole periurbane marginali di controllo ambientale delle UTOE", appartenenti al "Sub Sistema funzionale dei Parchi e degli Spazi aperti di Rigenerazione Urbana" ed interne alle UTOE, la norma di cui all'articolo 18 comma 9 delle NTA prevede prioritariamente la salvaguardia delle trasformazioni insediative attraverso il mantenimento e sviluppo qualitativo delle attività agricole tradizionali. Tali ambiti risultano invece esclusi dall'applicazione della disciplina del territorio rurale dal comma 10 dell'articolo 11. Si ritiene pertanto che tali ambiti, ai fini del mantenimento delle attività agricole, debbono essere opportunamente disciplinati secondo le specifiche norme vigenti di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005.
- Si ravvisano elementi di indeterminatezza sia nell'identificazione dei perimetri delle UTOE (individuati nella Tav. QP3 e disciplinati all'art. 22 delle NTA come "limiti incerti e/o variabili da declinare in relazione alle diverse strategie del PS anche in relazione al riconoscimento del PEE"), sia nella possibilità di trasferimento della SUL tra UTOE nella misura del 25% del dimensionamento (art. 14 comma 6). Si ricorda a

tal proposito che, ai sensi dell'art. 55 commi 2 e 4 della L.R. 1/2005, il PS deve chiaramente definire sia il perimetro delle UTOE che il dimensionamento massimo sostenibile per ciascuna di esse.

Risposta contributo A.3.

- Si ritiene parzialmente accoglibile il contributo in considerazione che dette partizioni spaziali, proprio perché interne alle U.T.O.E., sono effettivamente destinate dal P.S. al rigoroso controllo ambientale delle stesse e pertanto l'esercizio dell'attività agricola, ancorché compatibile e ammissibile, deve avvenire con l'attento controllo e la limitazione agli interventi di natura edilizia (annessi agricoli, serre, abitazioni agricole, ecc.) ammissibili invece con l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 1/2005. In questo quadro quindi si prevede la modifica dell'articolo 11 comma 10 terza alinea con la seguente dizione:
“... sono invece Zone escluse **dalla piena dall'**applicazione della disciplina del territorio rurale le aree agricole residuali, intercluse e contermini agli insediamenti, di norma corrispondenti agli “spazi aperti e le aree agricole periurbane marginali di controllo ambientale delle U.T.O.E.” ricomprese nel “sub-sistema dei parchi e degli spazi aperti di rigenerazione urbana” del “Sistema funzionale per l'ambiente e il paesaggio” (di cui al successivo **articolo** 18 delle presenti norme) ...”.
- Si ritiene accoglibile il contributo concernente il trasferimento della SUL tra le diverse UTOE nella misura del 25% del dimensionamento, riducendo la percentuale alla misura del 15% (articolo 13 delle NTA del PS). Ciò anche in coerenza con quanto previsto all'articolo 22 comma 6 delle NTA dello stesso PS che stabilisce “... i perimetri permanenti delle UTOE non sono modificabili, mentre quelli incerti e/o variabili dovranno essere precisati puntualmente dal RU con la possibilità di modificarli, tanto in più quanto in meno, nella misura non superiore al 15% della superficie complessiva individuata dal PS per ogni singola UTOE ...”. Tenendo peraltro conto che in questo ultimo caso la norma si riferisce alla superficie territoriale (spaziale e planimetrica) delle UTOE e non alla superficie utile lorda prevista invece per il dimensionamento delle stesse UTOE. Tale richiamo normativo chiarisce che la puntuale definizione delle UTOE nel RU è possibile per le sole parti consentite dal dispositivo normativo del PS, fermo restando le parti comunque non modificabili e quindi direttamente trasferibili nello stesso RU; per contro come previsto dall'articolo 55 commi 2 e 4 spetta al RU la definizione del perimetro dei centri abitati che tuttavia non necessariamente deve coincidere con il limite delle UTOE. Occorre infine precisare che la definizione dei limiti incerti è subordinata dallo stesso RU alla definizione progettuale (comma 6 dello stesso articolo 22) di specifici interventi volti prioritariamente al riconoscimento e alla valorizzazione di particolari “segnî” caratterizzanti i specifici contesti territoriali (tracciati, percorsi, filari alberati, sistemazioni idraulico – agrarie, bordi vegetati, rete idrica superficiale naturale e artificiale).

B. Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità Ufficio tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa sede di Pisa

Contributo.

Si certifica che il Comune di Calcinaia ha provveduto ad effettuare il deposito delle indagini geologiche di supporto alla Variante generale presso questo Ufficio (Deposito n. 32 del 21/06/2012). In fase di controllo degli elaborati geologici l'Ufficio ha evidenziato una sostanziale conformità e coerenza con i criteri di cui alle direttive del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005. Il comune ha effettuato studi di approfondimento di tipo idraulico e geomorfologico, acquisendo peraltro il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno; ha inoltre effettuato studi di

microzonazione sismica sul territorio comunale secondo gli indirizzi tecnici regionali. A supporto della variante generale è stato dunque effettuato un esaustivo approfondimento ed aggiornamento del quadro conoscitivo rispetto a quello contenuto nel PS vigente. Preso comunque atto delle parti normative della "Disciplina di Piano" che sono connesse alle condizioni di pericolosità del territorio (art. 28) si ricorda al Comune le disposizioni di cui alla L.R. 21/2012 in relazione alle limitazioni introdotte nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Inoltre si rappresenta fin d'ora l'opportunità che, in fase di predisposizione del RU, nelle porzioni a pericolosità idraulica media I2 vengano introdotte norme finalizzate a perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, richiamando i contenuti di cui al punto 3.2.2.3 del suddetto Regolamento delle indagini.

Risposta.

Si ritiene accoglibile il contributo con l'introduzione nelle NTA (articolo 28 comma 3) di un esplicito riferimento alla L.R. 21/2012. In particolare è inserita la seguente dizione:

"... fermo restando quanto comunque previsto dalla L.R. 21/2012 .."

C. Direzione Generale "Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze". Settore "Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie"

Contributo.

Si fa presente, ai fini del Rapporto ambientale di V.A.S., che il Comune di Calcinaia non risulta interessato da concessioni e/o permessi di ricerca di acqua minerale o termale.

Risposta.

Nel prendere atto del contributo, non emergono elementi che incidono sui contenuti del PS.

D. Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità. Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati

Contributo.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 25/1998: "Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti". Il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani" (Approvato con Deliberazione C.R. 7 aprile 1998 n. 88) riporta inoltre, al paragrafo 3.3. i "criteri di massima tecnico-economici per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata aggiuntiva". Si evidenzia, quale contributo al quadro conoscitivo, che nella banca dati del sistema informatico SISBON ("Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale) è presente un sito, ricadente nel territorio comunale, interessato da procedura di bonifica in corso (punto vendita carburante Esso strada statale 67 – Fornacette). Si evidenzia la necessità che eventuali interventi sulle aree di bonifica, siano subordinati all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 242 e seguenti del DLgs 152/2006 in materia di bonifiche dei siti inquinati.

Risposta.

Si ritiene accoglibile la richiesta prendendo atto, nell'ambito del quadro conoscitivo e del Rapporto ambientale di V.A.S., del sito interessato da procedimento di bonifica in corso e rimandando al R.U. la localizzazione di eventuali aree (se ritenute necessarie sulla base di specifici approfondimenti disciplinari), dando comunque atto della localizzazione del "centro di raccolta differenziata" (intercomunale) già presente in via del Marrucco ed individuato tra gli elementi del Sistema funzionale per la qualità e l'eco-efficienza.

**E. Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità.
Settore "Energia, tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento elettromagnetico e acustico"**

Contributo.

Si riferiscono diversi riferimenti normativi, indicazioni ed informazioni per il controllo degli elementi di quadro conoscitivo concernenti la componente atmosfera, componente energia, industrie e rischio incidente rilevante, componente rumore, componente radiazioni ionizzanti.

Risposta.

Nel prendere atto di detti riferimenti ed indicazioni, non si rilevano elementi e contenuti che non sia già stati presi in considerazione nell'ambito del Rapporto ambientale di V.A.S.

**F. Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali e per la Mobilità.
Settore infrastrutture di Trasporto strategiche e cave nel governo del territorio**

Contributo.

Si prende atto dell'individuazione dei corridoi di salvaguardia per la linea dismessa Lucca – Pontedera. Inoltre si segnala che la recente L.R. 6 giugno 2012, n. 27 "interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile" prevede il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate quale perseguimento degli obiettivi strategici per la ciclo mobilità extra urbana e urbana. In particolare l'art. 3 della Legge evidenzia che il PRIIM (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture della Mobilità) indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali favorendo anche il recupero di aree di sedime delle tratte ferrovie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connesse. Il PRIIM è attualmente in fase di elaborazione. Si ricorda che, ai sensi del comma 5° dell'art. 9 del P.I.T. della Regione Toscana, qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l'impossibilità o l'inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione ex art. 21 della L.R. 1/2005, purchè comunque funzionale alla mobilità pubblica.

In riferimento all'individuazione della nuova fermata sulla linea ferroviaria Firenze – Pisa in fraz. Fornacette, si evidenzia che deve essere verificata con le ipotesi di sviluppo del modello di esercizio regionale e metropolitano.

Risposta.

Nel prendere atto del contributo, non emergono elementi che incidono sui contenuti del PS, tenendo in particolare conto che per l'ex tracciato ferroviario della linea Pontedera – Lucca è specificatamente destinato dal PS, in attuazione di specifiche disposizioni del P.T.C., alla "prioritaria individuazione, di un percorso pedonale e ciclabile e dei relativi spazi verdi attrezzati di ambientazione (con particolare riferimento per il collegamento tra i due Sistemi territoriali mediante il ripristino strutturale e tipologico del ponte sull'Arno)".

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
Settore Tecnico – Governo del Territorio. U.O. Assetto Idrogeologico

Contributo.

Si ricorda la vigenza del Piano di bacino per gli stralci ad oggi approvati e i progetti di Piano, in itinere, con le relative Misure di salvaguardia. Il Piano di bacino del fiume Arno risulta approvato per i seguenti stralci: Piano di bacino stralcio "Qualità delle acque del fiume Arno" (approvato con DPCM 31.3.1999, in GU n. 131 del 7.6.1999); Piano stralcio "Attività estrattive del fiume Arno" (approvato con DPCM 31 marzo 1999, in GU n. 131 del 7-6-1999); Stralcio "Riduzione del rischio idraulico" (approvato con DPCM 5 novembre 1999 in GU n. 226 del 22-12-1999).

Per quanto riguarda lo sfruttamento della risorsa idrica superficiale e sotterranea questa Autorità, con Delibera di Comitato Istituzionale n. 204 del 28/2/2008, ha adottato il Progetto di Piano di bacino Stralcio "Bilancio idrico" e le relative misure di salvaguardia entrate in vigore con la pubblicazione in G.U. n° 78 del 02.04.08; si informa intanto che è stata prorogata, al 31.12.2012 la vigenza delle misure di salvaguardia. Il territorio viene classificato per classi di disponibilità idrica (sotterranee) e deficit idrico (superficiali) definendo per ciascuna classe e ciascun comprensorio le azioni necessarie finalizzate al bilancio idrico a scala di bacino; per le acque superficiali e di subalveo viene inoltre definito il DMV (Deflusso Minimo Vitale) che deve essere garantito in base agli obiettivi strategici e generali che il Piano si prefigge.

Si dà atto che codesta, Amministrazione ha già provveduto ad approfondire il quadro conoscitivo inerente i propri Strumenti di pianificazione e gestione del territorio secondo le disposizioni contenute nello stralcio Assetto idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005) proponendo con Nota prot. n. 3969/2012 - ns. prot. n. 1492/2012 gli esiti della verifica di conformità. Con Nota ns. prot. n. 1746/2012 è stata comunicata la condivisione di tali deduzioni e così anche i contenuti della Variante, come la sua attuazione, dovranno risultare conformi.

Risposta.

Nel prendere atto del contributo, non si rilevano elementi e contenuti che non siano già stati presi in considerazione dal PS.

EGO (European Gravitational Observatory)

Contributo.

La documentazione attuale del PS, per sua natura, non fornisce elementi sulla base dei quali poter dare un contributo o poter esprimere un parere confortato da verifiche o studi. Pertanto il contributo di EGO si deve limitare a considerazioni di carattere generale e qualitativo, individuando quei campi in cui successivi progetti, in quanto fonti di rumore (acustico, sismico, elettromagnetico), potrebbero risultare dannosi per l'attività di Virgo. In particolare si segnala per quanto riguarda gli "Ambiti e contesti per l'incremento e lo sviluppo delle attività produttive", che la valorizzazione e il riuso delle strutture produttive dismesse esistenti, ovvero sottoutilizzate e un loro eventuale ampliamento, il consolidamento ad usi produttivi delle aree industriali e artigianali esistenti, anche attraverso il reperimento di maggiori spazi e lo sviluppo di attrezzature di supporto, nonché con l'introduzione di dispositivi regolamentari in grado di assicurare la massima flessibilità funzionale nell'ambito degli usi produttivi, potrebbero contenere insidie per l'attività di Virgo.

Insieme alle attività produttive bisogna tenere presente che anche alcune attività di servizio possono essere fonte di rumore importante. A titolo esemplificativo quelle turistiche che potrebbero comportare un considerevole aumento di traffico veicolare, quelle ludiche particolarmente rumorose come le discoteche all'aperto, quelle per la pratica e lo spettacolo sportivo come un autodromo o il tiro al piattello. Pertanto anche particolari attività di servizio, se non sono a debita distanza e opportunamente disciplinati e indirizzati già in fase di progetto, possono generare rumore incompatibile con l'attività di Virgo. Allo stesso modo segnaliamo, per quanto riguarda gli "Ambiti per lo sviluppo degli impianti delle energie rinnovabili", che alcune delle "fonti di energia rinnovabile" potrebbero essere dannose per Virgo. Nel Piano in esame sembra che l'argomento rumore prodotto da aerogeneratori sia stato già tenuto in considerazione. Specifichiamo che eventuali generatori eolici di grandi dimensioni non sono sicuramente compatibili con l'attività di Virgo. Al momento non è possibile fare alcuna valutazione su eventuali mini generatori, non conoscendo le loro caratteristiche costruttive, la loro potenza unitaria e il loro numero, fattori da cui dipende il rumore prodotto.

In conclusione, non essendo disponibile ad oggi alcun progetto e quindi alcun dato sul tipo e sulla quantità di rumore che potrebbe arrivare a Virgo da eventuali nuove attività nel circondario, non è possibile fare una valutazione su basi oggettive. Riteniamo necessario che nella Variante al Piano Strutturale sia inserito il richiamo alla verifica preventiva del rumore prodotto per tutto quello che rientra o è legato all'incremento e allo sviluppo di attività produttive e allo sviluppo degli impianti delle energie rinnovabili. Riteniamo che il richiamo più efficace possano essere le condizioni del vigente PTC, che all'art. 13.1.5 impone di vietare insediamenti di attività che possano modificare, i valori di campo sismico, acustico ed elettromagnetico, come definiti nel suo allegato Doc. P7 dal titolo "Limiti di compatibilità con il funzionamento dell'antenna interferometrica Virgo. L'inquinamento dell'ambiente da vibrazioni, rumore acustico e campi elettromagnetici". In particolare per il rumore acustico è necessario che la classificazione acustica dell'area non venga modificata e le eventuali variazioni nelle zone limitrofe dovrebbero rispettare il principio di assenza di salto di classe, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

Risposta.

Si ritiene accoglibile il contributo inserendo uno specifico comma all'articolo 20 delle NTA del PS (sistema funzionale per la qualità e l'eco-efficienza):

“... In relazione alle attività presenti e da sviluppare in aree aventi potenziali interferenze con l'area di ricerca, di importanza internazionale, dell'antenna interferometrica “Virgo” (posta in

loc. S. Stefano in Macerata - Comune di Cascina), le previsioni del R.U. saranno sottoposte all'attenzione di EGO (European Gravitational Observatory) al fine di valutare puntualmente eventuali previsioni ed interventi aventi le finalità di insediamento, realizzazione, funzionamento, trasformazione ed effettuazione di attività, impianti ed attrezzature che possono modificare i valori di campo magnetico ed elettrico, sismico ed acustico attualmente rilevati, attorno ai laboratori, nonchè di controllare al contempo che le stesse previsioni non superino i valori massimi ammissibili come definiti negli specifici documenti del P.T.C. ...”

TERNA RETE ITALIA

Contributo.

Si invita, a tenere di conto, nelle previsioni attuative che scaturiranno dalla Variante al Piano Strutturale, della presenza delle linee elettriche di proprietà di Terna spa e di prevedere adeguate azioni di tutela delle medesime, con particolare riferimento alla regolamentazione degli insediamenti urbani nelle zone limitrofe agli elettrodotti esistenti per consentire la salvaguardia delle fasce di rispetto, definite dalla legislazione vigente, art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della Legge n°36 del 22 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. del 29 maggio 2008.

In presenza dei "Casi complessi" contemplati dall'art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze ed altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'Area di Prima Approssimazione (Apa), all'esterno della quale è perseguito l'obiettivo di qualità di 3 μ T (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

Pertanto, qualora per situazioni specifiche o per la definizione di piani urbanistici, si presenti la necessità di stabilire la fascia di rispetto in corrispondenza dei "Casi complessi" di cui sopra e solo in questi casi, Terna Rete Italia S.p.A. comunicherà le Apa relative, a fronte di puntuale richiesta del Comune.

Risposta.

Nel prendere atto del contributo, non si rilevano elementi e contenuti che non siano già stati presi in considerazione dal PS. Spetterà eventualmente al RU, attraverso le indicazioni puntuali di TERNA, procedere ad integrazioni conoscitive e propositive qualora insorgessero elementi di dettaglio tali da richiedere verifiche e controlli puntuali in funzione delle previsioni urbanistiche potenzialmente interessate.